

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 39

RISOLUZIONE DELLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

(Estensore LANIECE)

approvata il 17 dicembre 2013

SULLA

**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 94/62/CE SUGLI IM-
BALLAGGI E I RIFIUTI DI IMBALLAGGIO AL FINE DI RIDURRE
IL CONSUMO DI BORSE DI PLASTICA IN MATERIALE LEGGERO
(COM (2013) 761 DEF)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicato alla Presidenza il 20 dicembre 2013

La Commissione, esaminata la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio al fine di ridurre il consumo di borse di plastica in materiale leggero (COM(2013) 761 definitivo),

premessi che:

la citata proposta di direttiva mira a ridurre nell'Unione europea il consumo delle borse di plastica in materiale leggero con spessore inferiore a 50 micron;

l'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha stabilito il divieto di commercializzazione dei sacchi in plastica non biodegradabili dal 1° gennaio 2011;

il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, ha definito le caratteristiche dei sacchi sottoposti al divieto di commercializzazione e di quelli che ne sono esentati, introducendo un sistema sanzionatorio che dovrebbe entrare in vigore dal 1° gennaio 2014;

con il decreto del 18 marzo 2013, i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico hanno individuato ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchi di asporto merci, ai fini della loro commercializzazione,

preso atto che:

la citata proposta di direttiva adotta la stessa base giuridica della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994,

valutato che:

la citata proposta di direttiva è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, poiché si limita a modificare la direttiva 94/62/CE, lasciando gli Stati membri liberi di decidere nel merito delle concrete modalità attuative,

si pronuncia, per quanto di competenza, in senso favorevole, con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 1, si ritiene opportuno chiarire che nella definizione, ivi riportata, di «borse di plastica in materiale leggero» non rientrano le borse di plastica compostabile conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo le certificazioni rilasciate da organismi accreditati;

sempre con riferimento all'articolo 1, si suggerisce di integrare, al paragrafo (2), l'obiettivo della riduzione del consumo di borse di plastica di materiale leggero con quello della sostituzione con borse riutilizzabili ovvero con borse realizzate in plastica compostabile conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo le certificazioni rilasciate da organismi accreditati.

